



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 e ss. L. 160/2019

L'anno **duemilaventicinque addi ventisei del mese di febbraio** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello Sindaco	X	
2.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
3.	ACTIS Massimo	X	
4.	AMBROGGIO Giulio	X	
5.	AMBROGIO Clotilde	X	
6.	BERTOLA Matteo	X	
7.	CALCAGNO Giacomo	X	
8.	GANDOLFO Luciano		X
9.	GARAVENTA Silvia	X	
10.	GIORDANA Mattia	X	
11.	LONGO Tiziana Claudia	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PETTAVINO Alberto	X	
14.	RACCA Eleonora	X	
15.	SELIAK Giorgia	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	ZAMPEDRI Gianluca		X

Sono presenti gli Assessori:

BRIZIO Federica, FERRARO Rocco, GIORDANO Anna, GORSINO Roberto, MULASSANO Filippo.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 e ss. L. 160/2019

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1 comma 816 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;
- l'art. 4, comma 3 *quater* D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 per il Comune di Savigliano;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 50 dell'1.4.2022, con la quale sono state approvate le tariffe definitive del canone unico patrimoniale con decorrenza dall'anno 2021;

Dato atto che con la L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) sono state introdotte modifiche alla disciplina del CUP, in particolare prevedendo all'art. 1 comma 757 la modifica dell'art. 1 comma 825 L. 160/2019, precisando che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari debba essere determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, escludendo quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario;

Posto che il legislatore è intervenuto, in questo caso, a dare copertura normativa all'orientamento giurisprudenziale e di prassi sviluppatosi in tal senso già in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), in vigore sino al 2020;

Visto, inoltre, che viene previsto che in caso di installazione su un unico impianto pubblicitario di una pluralità di segnali turistici, o di territorio, o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti ed ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione e che nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone deve essere liquidato distintamente ed in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi;

Visto che tale fattispecie, invece, era stato oggetto di diverse interpretazioni, e che il legislatore in merito assunto la posizione espressa dal Mef con Risoluzione 20.7.2023 n. 3/DF, facendo espresso riferimento all'impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, come sopra riportato;

Dato atto che si ritiene, quindi, di intervenire sull'art. 27 del Regolamento Comunale per adeguarlo alla modifica normativa intervenuta;

Visto l'art. 53 comma 16 L. 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001) e s.m.i., in base al quale: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo del 28 settembre 1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamati:

la L. 207/2024 (Legge di Bilancio per l'anno 2025);

la L. 197/2022 (Legge di Bilancio per l'anno 2023);

la L. 234/2021 (Legge di Bilancio per l'anno 2022);

il D.M. 24.12.2021;

il D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021;

il D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

la L. 267/2006 (Legge Finanziaria 2007)

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001)

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale redatto in data 18.2.2025 della seduta della competente 1^a Commissione Consiliare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 e s.m.i. come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari</p> <p>1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.</p> <p>2. [---]</p> <p>3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.</p> <p>[---]</p>	<p>Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari</p> <p>1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.</p> <p>2. [---]</p> <p>3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.</p> <p>[---]</p>

- 3) Di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente con separata votazione palese, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

La registrazione dell'intervento è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 15
Votanti: 15
Voti favorevoli: 15 (ACTIS Massimo, AMBROGGIO Giulio, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, CALCAGNO Giacomo, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 e s.m.i. come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
<p>Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari</p> <p>1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.</p> <p>2. [---]</p> <p>3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme</p>	<p>Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari</p> <p>1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.</p> <p>2. [---]</p> <p>3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme</p>

<p>pubbлицarіe finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato. [---]</p>	<p>pubbлицarіe finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi. [---]</p>
---	--

- 3) Di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale di questo Ente.

Successivamente, con voti favorevoli 15 (ACTIS Massimo, AMBROGGIO Giulio, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, CALCAGNO Giacomo, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo) voti contrari 0, voti astenuti 0 palesemente espressi, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)